



IL DIRETTORE GENERALE RETI INFRASTRUTTURALI,  
LOGISTICA E SISTEMI DI MOBILITÀ  
PAOLO FERRECCHI

TIPO	ANNO	NUMERO
REG.	/	/
DEL	/	/

Autorità di Regolazione dei Trasporti - Torino  
pec@pec.autorita-trasporti.it

**Oggetto:** Schema di atto di regolazione recante misure concernenti il contenuto minimo degli specifici diritti, anche di natura risarcitoria, che i passeggeri in possesso di titoli di viaggio prepagati per spostamenti ripetuti e con validità temporalmente definita, ivi compresi gli abbonamenti, possono esigere nei confronti dei gestori dei servizi ferroviari Alta Velocità, ai sensi dell'articolo 37, comma 2, lettera e), del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201. Contributo della Regione Emilia-Romagna alla consultazione pubblica.

L'argomento oggetto dell'atto di regolazione è emerso come rilevante a metà anno 2015. Al riguardo la Regione Emilia-Romagna ha espresso in diverse occasioni la propria posizione, a partire dalla lettera a Trenitalia dell'Assessore alla mobilità del 17-6-2015 (Allegato 1).

Si concorda con la valutazione che l'obbligo di prenotazione stia emergendo come elemento rilevante **sotto l'aspetto della sicurezza**: al riguardo occorre però distinguere quella che è la sicurezza nel trasporto dalla sicurezza in termini di security pubblica. Per quest'ultimo aspetto è assolutamente condivisibile che la "lista passeggeri" di ogni convoglio AV debba essere il più possibile aderente agli effettivi presenti sul treno. In mancanza di procedure di check in prima dell'imbarco sul treno, la perfetta corrispondenza tra presenti e

AOO AUTORITÀ DI REGOLAZIONE DEI TRASPORTI  
Protocollo Arrivo N. 112/2016 del 12-01-2016  
Copia Del Documento Firmato Digitalmente

prenotati è possibile soltanto per difetto. La condizione auspicata è quindi che tutti i presenti sul treno siano noti, ma non che possa essere nota la presenza di tutti i potenziali presenti (ovvero dei prenotati che all'ultimo momento non sono saliti e non hanno provveduto a modificare la propria prenotazione su un treno successivo).

Questa premessa ha lo scopo di supportare la disposizione alle Imprese Ferroviarie che:

- i passeggeri possessori di abbonamento o altro titolo nominativo per viaggi plurimi, ed in quanto tali noti alle IF, possano **registrare la propria presenza a bordo all'atto della salita** attraverso i dispositivi in dotazione al personale di bordo. Tale facoltà è condizionata dalla assenza di una prenotazione per la giornata su qualsiasi altro treno, per evitare un danno commerciale all'impresa ferroviaria: condizione verificabile dal personale di bordo col medesimo dispositivo.

Non tutte le relazioni coperte dalla AV sono equivalenti: oltre che per la frequenza dei transiti variano per la durata del viaggio e per la presenza o meno di fermate intermedie tra origine e destinazione.

Questa premessa ha lo scopo di supportare l'accertamento presso ANSF della conformità alle disposizioni sulla sicurezza di un **limitato e predeterminato numero di posti in piedi**.

Qualora l'esito fosse positivo, si propone che venga data disposizione alle IF di destinare un limitato e predeterminato numero di posti in piedi ai soli possessori di abbonamento o altro titolo nominativo per viaggi plurimi a condizione che

- a) il tempo di viaggio sia minore di 30-40 minuti (e.g.: da capolinea a capolinea delle linee A o B di Roma è richiesto un tempo maggiore) e
- b) si tratti di relazione di viaggio tra stazioni consecutive senza fermate intermedie (e.g.: Bologna-Reggio Mediopadana; Firenze-Bologna).

Le precedenti misure proposte hanno lo scopo di evitare il più possibile che si presenti l'eventualità, citata all'art 4.2 dello Schema di Atto, di "impossibilità ad effettuare il viaggio per indisponibilità dei posti". Eventualità che diventa maggiormente problematica qualora si riferisse all'ultimo treno AV della sera/notte. In tale circostanza il tema del risarcimento, oltre a contemplare le spese di pernottamento a carico della IF, dovrebbe prevedere la **riprotezione con altro vettore operante per la stessa origine-destinazione** programmato successivamente. Di diretto interesse per la Regione Emilia-Romagna sono

ovviamente i collegamenti garantiti con il trasporto regionale. La attuale programmazione vede che le ultime relazioni serali AV con Bologna Centrale da Milano, Firenze, Verona e Padova sono seguite da treni del trasporto regionale, le cui caratteristiche di lentezza e minore comfort sono note, ma che permettono comunque il rientro. Qualora avvenga la riprotezione su treno regionale, si propone che all'IF operante con contratto di servizio regionale l'IF che ha emesso l'abbonamento o altro titolo nominativo per viaggi plurimi AV riconosca il **prezzo della corsa semplice** per la relazione coperta, fatto salvo altro risarcimento nei confronti del viaggiatore.

Quanto infine al sostegno economico della Regione Emilia-Romagna agli abbonati AV della relazione Bologna-Firenze si premette che dopo l'apertura della tratta ferroviaria appenninica dell'AV tali servizi sono praticamente gli unici rimasti a collegare il centro di Bologna con quello di Firenze. Una serie di atti ha regolamentato tale sostegno economico. Attualmente è in vigore una convenzione tra Regione Emilia-Romagna e Trenitalia il cui schema è stato approvata con Delibera di Giunta Regionale 1103 del 2-8-2013 (allegato2). Successive Delibere di Giunta Regionale (n.1785/2014 e 995/2015) ne hanno prorogato la validità fino al 30-6-2016 senza variarne il contenuto. Il numero di abbonati che ricevono il sostegno regionale, variabile di mese in mese, viene rendicontato da Trenitalia ed è mediamente di 250 ogni mese, corrispondente ad un impegno di circa 120.000 euro all'anno.

Distinti saluti

Ing. Paolo Ferrecchi  
(firmato digitalmente)